

Codice A1601A

D.D. 6 luglio 2017, n. 300

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43. "Campo di tiro privato gestito dalla società sportiva "La Sabiouniera" sito lungo s.p. 337 nel Comune di Moiola (CN)". Proponente Sig. Peracchia Gian Piero. Valutazione d'incidenza ZSC/ZPS IT1160036 "Stura di Demonte".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

in data 11 gennaio 2017 il Comune di Moiola con nota prot. 1980 cat. 8 cl. 3, poneva un quesito al Settore scrivente circa l'espletamento della Valutazione d'Incidenza relativamente all'attività, già autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., di due campi da tiro con armi da sparo presenti sul territorio comunale e ricadenti all'interno del ZSC/ZPS IT1160036 "Stura di Demonte";

in data 3 febbraio 2017 il Settore Biodiversità ed Aree Naturali rispondeva con nota prot. 3133/A16.01A considerando condizione necessaria, per la continuazione dell'attività dei campi da tiro, il rispetto delle condizioni previste dai disposti dell'art.3 lettera y ter), delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con la D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014 e s.m.i.) che prevedevano, già a partire dal 1° agosto 2015, il divieto di munizionamento a piombo. Il Settore pertanto riteneva che l'attività dei due campi da tiro, dovesse essere sottoposta a Valutazione d'Incidenza in relazione alle caratteristiche ed alla loro conduzione sul territorio tutelato e che in attesa dell'espletamento e dell'esito della procedura succitata, l'attività dovesse essere sospesa;

in data 5 aprile 2017 è pervenuta al Settore succitato l'istanza (prot. n. 7185/A16.01A) da parte della STA engineering per conto del Sig. Peracchia Gian Piero per la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, relativa all'attività svolta nel campo di tiro gestito dalla società sportiva "La Sabiouniera", sito lungo s.p. 337 nel Comune di Moiola (CN);

L'area ricade all'interno della ZSC/ZPS IT1160036 "Stura di Demonte" individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 74/409/CEE "Uccelli" che si estende su circa 1.200 ha nei comuni di Moiola, Gaiola, Roccasparvera e Demonte (CN) occupando un'ampia area di fondovalle sostanzialmente priva di insediamenti industriali e/o residenziali. Il Sito Rete Natura 2000 è caratterizzato dalla presenza di un ampio greto di fondovalle alpino, con divagazioni del corso d'acqua, aree ricolonizzate da vegetazione arborea ed arbustiva e piccoli ambienti umidi e xerici. Le principali specie ittiche in allegato II sono *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Lethenteron zanandrea*, *iLeuciscus souffia* (All. II). Sono inoltre presenti sorgenti carsiche con invertebrati stigobionti (*Niphargus*, *Bithynella*) ed una delle rare stazioni italiane dell'ortottero *Tetrix tuerki*. All'interno del SIC/ZPS sono rappresentati diversi habitat compresi nell'Allegato I dalla Direttiva 92/43/CEE. Per quanto riguarda gli aspetti faunistici, all'interno del SIC/ZPS è segnalata la presenza degli invertebrati *Lucanus cervus* (All. II Direttiva Habitat), *Austropotamobius pallipes* (All. II) e *Parnassius apollo* (All. IV), tra gli anfibi della *Rana lessonae* (All. IV) dei rettili *Podarcis muralis* e *Hierophis* (= *Coluber*) *viridiflavus* (All. IV) e, per quanto attiene la mammalofauna, dei chiroteri *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros* (All. II e IV). In aree attigue sono inoltre segnalati *Myotis* (*Selysius*) *emarginatus* (All. II e IV), *Myotis* (*Selysius*) *nattereri*, *Nyctalus leisleri*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Plecotus auritus* e *Tadarida teniotis* (All. IV). Diverse sono poi le specie di uccelli presenti nel SIC/ZPS e comprese nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici: *Falco peregrinus*,

Pernis apivorus, Circaëtus gallicus, Alcedo atthis, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio ed Emberiza hortulana;

il sito ad uso “campo di tiro” individuato, pari ad ettari 1,00, è costituito da una porzione di una ex cava per l'estrazione di materiale inerte, dismessa da circa trenta anni, che venne acquistata dal Sig. Peracchia Gian Piero nel 1997/1998 e che, a seguito di prove balistiche, fonometriche e di sicurezza, è risultato idoneo all'attività sportiva;

L'attività del campo di tiro prevede l'uso di armi da fuoco sia lunghe che corte a scopo sportivo da postazione fissa o mobile esclusivamente verso i bersagli da 10 a 180 m che sono situati a fronte di idonei cumuli parapalle in graniglia per arrestare l'impatto delle ogive e poterne effettuare una adeguata raccolta evitandone l'impatto nel terreno circostante; sono stati inoltre creati spazi ricreativi in zona sicurezza, ed è stata effettuata la piantumazione di piante di pregio. Tutta l'area è stata recintata con posa di rete plastificata verde alta 1,80 metri e segnalata con apposita segnaletica di avviso pericolo;

in data 8/05/2017 il Settore scrivente e ARPA – Struttura Semplice Ambiente e Natura ha effettuato un sopralluogo allo scopo di verificare lo studio eseguito dal proponente e valutare le interferenze prodotte dall'attività su specie e habitat individuate negli allegati delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 74/409/CEE “Uccelli”;

in data 22/05/2017, prot. n. 12126/A16.01A, è pervenuto il contributo tecnico scientifico di ARPA Piemonte, Struttura Semplice Ambiente e Natura;

in data 31/05/2017 il Settore Biodiversità ed Aree Naturali con nota prot. 13002/A16.01A ha richiesto integrazioni alla Relazione d'Incidenza in particolar modo le richieste riguardano i dati, a partire dall'anno 2015 del numero di persone che hanno avuto accesso al campo di tiro, specificando giorni e orari di attività, indicando altresì una media di colpi sparati al mese e le modalità di effettuazione della raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti prodotti. Le informazioni richieste, che non erano state specificate nella documentazione consegnata, risultavano necessarie a capire con precisione quali fossero i periodi di attività dell'Associazione al fine di verificarne la compatibilità con i periodi sensibili per l'avifauna;

in data 5/6/2017, prot. n. 13245/A16.01A, sono pervenute le integrazioni da parte del Sig. Peracchia nelle quali si dichiara che, poiché l'Associazione in questione è una società sportiva senza fini di lucro, non sussiste alcun obbligo di tenuta dei registri di presenza degli associati e pertanto non è possibile fornire il numero di persone che dal 2015 hanno frequentato il sito. In relazione ai colpi sparati il proponente ipotizza una media di 400 colpi/mese e non fornisce ulteriori specificazioni relative ai periodi di utilizzo del campo da tiro confermando sostanzialmente quanto affermato nella documentazione e cioè *“l'uso non continuativo per un paio di ore pomeridiane e normalmente nei fine settimana...durante tutto l'anno con frequenza di utilizzo ...mediamente di una/due volte al mese.* In relazione alle modalità di effettuazione della raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante le attività di sparo il proponente dichiara che fino ad ora i materiali metallici provenienti dalla raccolta differenziata sono stati stoccati in sede separata dal poligono, alcuni come l'ottone sono stati rivenduti o riutilizzati dai soci oppure conferiti al centro di raccolta specializzato;

dal sopralluogo effettuato dall'ARPA emerge che *l'attività del poligono di tiro risulta effettivamente ben delimitata e recintata con una rete alta circa 2 metri lungo tutto il contorno del campo tiro con adeguata segnaletica di avviso pericolo”;*

“le postazioni di tiro fisse di fatto limitano la possibilità di tiro esclusivamente verso i bersagli, evitando così lo sparo verso altre direzioni non definite L'attività prevede lo sparo da postazione fissa o mobile esclusivamente verso i bersagli”;

per quanto esplicitato ed alla luce del fatto che l'attività di tiro è ormai in atto da diversi anni e non sembra aver compromesso lo stato di conservazione degli ambienti e delle specie che popolano l'area circostante, si ritiene che l'attività in oggetto sia compatibile con il mantenimento dell'attuale stato di conservazione del sito;

il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con DGR n. 22-368 del 29/09/2014, DGR n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR n. 24-2976 del 29/2/2016;

vista la D.G.R. n. 6-4583 del 23/01/2017 “Misure di conservazione sito specifiche” relativa alla ZSC/ZPS IT 1160036;

vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 18 aprile 2017 prot. n. 9439/A16.01.A, pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 27/04/2017, che indica come termine di conclusione del procedimento il 3 giugno 2017;

viste le integrazioni pervenute in data 5/6/2017, prot. n. 13245/A16.01A a seguito di nostra richiesta (prot. n. 13002/A16.01.A del 31/05/2017), dal quale è decorso nuovamente il termine per la conclusione del procedimento di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 43, comma 10, della l.r. 19/2009;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione di incidenza relativa all'attività del campo di tiro gestito dalla società sportiva “La Sabiouniera”, ricadente nella ZSC/ZPS IT1160036 “Stura di Demonte”, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., delle “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000

del Piemonte” approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, e delle “Misure di conservazione sito specifiche” di cui alla D.G.R. n. 6-4583 del 23/01/2017 e a condizione che vengano rispettate e mantenute tutte le attuali modalità operative, le buone pratiche di gestione già attualmente in essere e le prescrizioni di seguito riportate:

1. non dovranno essere utilizzati munizionamenti al piombo all'interno dei siti, secondo quanto disposto ai sensi dell' art. 3, lettera y ter), delle “Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014 e s.m.i.);
2. al fine di mitigare l'inquinamento acustico nei confronti dell'avifauna, si ritiene utile definire alcune limitazioni orarie e giornaliere in cui svolgere l'attività di tiro, che dovrà essere limitata a non più di 3 gg la settimana non consecutivi e non dovrà essere svolta nelle prime ore del mattino e al tramonto. Il programma mensile delle giornate fissate per lo svolgimento dell'attività dovrà essere inviato al Comune ed alla Struttura Arpa Piemonte - Struttura Semplice Ambiente e Natura;
3. dovranno essere mantenute le attuali postazioni di tiro fisse che risultano adeguate in particolare sia per quanto riguarda l'insonorizzazione della cabina sia per la presenza delle doppie feritoie;
4. l'attività di sparo dovrà avvenire esclusivamente verso le zone di bersaglio prestabilite dotate di parapalle in graniglia per l'arresto e lo smaltimento delle ogive;
5. il gestore del campo di tiro dovrà curare la tenuta di un “registro presenze” (data, orario, nominativo, ecc...) ai fini del monitoraggio ambientale in modo da fornire informazioni circa il reale utilizzo e la pressione antropica esercitata sul sito tutelato dalla Rete Natura 2000.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
(Vincenzo Maria MOLINARI)